

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 febbraio 2012, n. 168.

Individuazione delle varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lett. b), della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Stefano Vinti;

Vista la L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria del 3 febbraio 2010, n. 6 ed in particolare l'art. 19, comma 2;

Vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 17 - *Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)*;

Vista la L.R. 16 settembre 2011, n. 8 (*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali*) e, in particolare, il Capo XV recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5";

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizie" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visti il D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e la relativa circolare esplicativa 2 febbraio 2009, n. 617, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale nn. 815, 816 e 817 del 4 giugno 2010, di attuazione della L.R. 5/2010;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare, in conformità all'art. 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e smi, i seguenti allegati, che diventano parte integrante e sostanziale del presente atto:

— Allegato 1: "Individuazione delle varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto", ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) della L.R. n. 5/2010 e smi;

— Allegato 2: "Dichiarazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera b) della L.R. 27/01/2010, n. 5 e smi";

— Allegato 3: "Asseverazione per varianti non sostanziali", art. 7, comma 3, lett. b) e art. 13, comma 1, della L.R. n. 5/2010 e smi;

3) di precisare che:

— i suddetti allegati sostituiscono gli Allegati 2 e 3 della deliberazione di Giunta regionale n. 817 del 4 giugno 2010 recanti:

a) Allegato 2: "Prima individuazione delle varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto" di cui all'art. 7, comma 3, lett. b) della L.R. n. 5/2010;

b) Allegato 3: "Dichiarazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera b) della L.R. 27/01/2010, n. 5";

— il certificato di rispondenza di cui all'art. 12 della LR 5/2010 è rilasciato dal direttore dei lavori con i modelli e le procedure adottati con provvedimento regionale;

— i casi individuati dall'allegato atto di indirizzo, di varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto, hanno carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del Titolo II della L.R. n. 5/2010 e smi, salvo quanto previsto agli articoli 12 e 13, così come disposto all'art. 7, comma 4, della predetta legge regionale;

— le previsioni dell'allegato atto si applicano per i procedimenti avviati alla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del presente provvedimento, e che, di conseguenza, il medesimo atto non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:

a) sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica presso le Amministrazioni competenti, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa vigente;

b) sia stato presentato il preavviso scritto e depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso le Amministrazioni competenti, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa vigente;

4) di confermare che per i casi individuati dal presente atto, progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia sismica, la documentazione progettuale deve essere trasmessa prima della fine dei lavori, unitamente all'asseverazione di cui all'art. 13 della LR 5/2010 e al certificato di rispondenza redatto dal direttore dei lavori di cui all'art. 12 della LR 5/2010, ai competenti uffici della Provincia e del Comune;

5) di stabilire che le previsioni del presente atto di indirizzo si applicano anche ai procedimenti di competenza della Regione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1878 del 20 dicembre 2010, secondo le disposizioni di cui al punto 3, lett. b) ed h) del deliberato;

6) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Vinti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Individuazione delle varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lett. b), della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi.

La legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2010 recante "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", all'art. 21, comma 1, lettera a), dispone, con riferimento all'art. 7, comma 3, lett. b), che la Regione individui i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, per i quali non si applica l'autorizzazione sismica di cui all'art. 8 o il preavviso scritto di cui all'art. 10.

L'esplicitazione dei criteri di cui sopra si è resa necessaria per l'avvio, dal 2 giugno 2010, delle nuove procedure di vigilanza e controllo nelle zone sismiche della regione che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale in argomento, sono delegate alle Province di Perugia e di Terni.

In tal senso, si è provveduto ad emanare, al fine di assicurare l'applicazione uniforme dei disposti normativi su tutto il territorio regionale, gli atti di indirizzo e la documentazione necessaria attraverso le deliberazioni di Giunta regionale del 4 giugno 2010, n. 815 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 21, comma 1, lettera b). Determinazioni.), n. 816 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 15, comma 5, lettere a), b) e c) e art. 19. Determinazioni.) e n. 817 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 21, comma 1, lettera a). Determinazioni.).

In particolare, proprio con la deliberazione di Giunta regionale n. 817 del 4 giugno 2010 sono stati approvati:

— l'Allegato 2, recante "Prima individuazione delle varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto" di cui all'art. 7, comma 3, lett. b) della L.R. n. 5/2010;

— l'Allegato 3 recante "Dichiarazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera b) della L.R. 27 gennaio 2010, n. 5".

Nel contempo, la Regione, nell'ambito generale della funzione di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 2 della LR 5/2010, ha avviato un'intensa attività di monitoraggio della prima attuazione della legge e dell'applicazione degli atti di indirizzo, anche in coordinamento con gli enti locali e le categorie economiche e professionali della regione.

Recentemente, la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 ("Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali"), fra le altre, ha ulteriormente integrato le previsioni dell'art. 7 della L.R. n. 5/2010, esplicitando che ai casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale trovano applicazione le disposizioni degli articoli 12 (Certificato di rispondenza) e 13 (Asseverazione).

Pertanto, la Regione si è attivata con le Province com-

petenti per definire e redigere, nel corso di numerosi tavoli tecnici, la documentazione necessaria all'attuazione della norma in materia di vigilanza e controllo. Tale documentazione è stata inoltre partecipata anche con gli Ordini degli ingegneri, degli architetti e dei geologi nonché con i Collegi dei geometri di entrambe le province.

L'attività suddetta ha affrontato anche la ridefinizione dei casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, portando alla riscrittura degli elaborati contenuti nella deliberazione regionale n. 817/2010.

Quindi, allo scopo di rispondere con tempestività all'esigenza di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi nel campo della riduzione del rischio sismico, è necessario adottare la sotto elencata documentazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

— Allegato 1: "Individuazione delle varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto", ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) della L.R. n. 5/2010 e smi;

— Allegato 2: "Dichiarazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera b) della L.R. 27 gennaio 2010, n. 5 e smi";

— Allegato 3: "Asseverazione per varianti non sostanziali", art. 7, comma 3, lett. b) e art. 13, comma 1, della L.R. n. 5/2010 e smi.

Nello specifico, l'Allegato 1 definisce i casi in cui le varianti in corso d'opera riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale e che rientrano tra quelli di cui all'art. 7, comma 3, lett. b) della L.R. 5/2010. Per i suddetti casi non si richiede il deposito preventivo della documentazione progettuale o l'autorizzazione sismica preventiva in quanto non introducono modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati con il progetto originario. Si ribadisce comunque che i suddetti interventi dovranno essere progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia sismica e che la documentazione progettuale deve essere trasmessa prima della fine dei lavori, unitamente all'asseverazione di cui all'art. 13 della LR 5/2010 e al certificato di rispondenza redatto dal direttore dei lavori di cui all'art. 12 della LR 5/2010, ai competenti uffici della Provincia e del Comune.


L'Allegato 2 definisce il modello di trasmissione della documentazione di "variante non sostanziale" alla Provincia territorialmente competente, finalizzata alla dichiarazione di rispondenza dell'opera da parte del direttore dei lavori di cui all'art. 12 della legge regionale in argomento.

Infine, l'Allegato 3 definisce il modello di "asseverazione per varianti non sostanziali", ai sensi dell'art. 13 della L.R. 5/2010.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI STRUTTURALI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE O A PREAVVISO SCRITTO

Art. 7, comma 3, lett. b) della L.R. n. 5/2010 e smi

Per le Zone 1, 2, e 3 (alta, media e bassa sismicità), ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio 2010 n. 5 e smi, alle varianti non sostanziali di cui al comma 3, lett. b), non si applicano le disposizioni della suddetta legge e non sono soggette né alla preventiva autorizzazione, di cui all'art. 8, né al preavviso scritto con contestuale deposito, di cui all'art. 10. In ogni modo, si applicano i disposti di cui all'art. 12 (Certificato di rispondenza) e all'art. 13 (Asseverazione) della suddetta l.r. 5/2010 e smi.

In altre parole, la realizzazione delle varianti in corso d'opera riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale non richiede il deposito preventivo della documentazione progettuale o l'autorizzazione sismica preventiva in quanto non introducono modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati con il progetto originario.

Il presente documento sostituisce l'Allegato 2 della deliberazione di Giunta regionale n. 817 del 4 giugno 2010 recante "Prima individuazione delle varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto".

L'appartenenza alla categoria delle varianti non sostanziali comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia; le opere dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti "Norme tecniche per le costruzioni" (NTC) e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico delle costruzioni.


La documentazione relativa alle varianti non sostanziali dovrà essere predisposta prima della loro esecuzione e disponibile in cantiere; in ogni caso deve essere trasmessa, prima della fine dei lavori, in carta semplice, ai competenti uffici della Provincia ed al Collaudatore, a firma del Progettista e del Direttore dei Lavori. La predetta documentazione comprende anche l'asseverazione ex art. 13 della L.R. 5/2010 e il il Certificato di Rispondenza redatto dal Direttore dei Lavori, ex art. 12 della suddetta legge.

Le disposizioni del presente Allegato si applicano alle varianti in corso d'opera relative sia agli interventi di nuova costruzione sia agli interventi sulle costruzioni esistenti.

Sono da considerare, in ogni caso, **varianti sostanziali** quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:

1) Adozione di un sistema costruttivo¹ diverso da quello previsto nel progetto iniziale, per:

¹ Con riferimento all'art. 54 "Sistemi costruttivi" del D.P.R. n.380/2001 e alle NTC08.



-
- impiego, per strutture sismo-resistenti, di materiali strutturali di diversa natura;
 - scelta di una diversa tipologia costruttiva.

2) Modifiche all'organismo strutturale, per:

- 2.1 sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro e fuori terra;
- 2.2 creazione o eliminazione di giunti strutturali;
- 2.3 variazioni della tipologia delle fondazioni;
- 2.4 variazioni del fattore di struttura q ;
- 2.5 variazioni della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura che vanifichi l'ipotesi di piano rigido, se presente;
- 2.6 modifiche:
 - nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali nuclei, setti, controventi);
 - negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti;
 - nelle dimensioni di elementi strutturali principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni);
 - della distribuzione delle masse;

che comportano il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:


- a) aumento dell'eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidzze superiore al 5% della dimensione dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell'azione sismica;
- b) variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 20%;
- c) variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%;
- d) variazione dell'entità dell'azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.

3) Modifiche in aumento delle classi d'uso e della vita nominale delle costruzioni ovvero variazioni dei carichi globali superiori ad un'aliquota del 5% in fondazione.

4) Passaggio di categoria di intervento secondo la classificazione individuata nel paragrafo 8.4 delle NTC-2008.

Le **varianti** al progetto sono da considerare **non sostanziali** quando non comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze della struttura o della loro duttilità.

Quindi, purché non diminuiscano i livelli di sicurezza del progetto originario, verificati ai sensi delle norme tecniche vigenti, tutte le varianti che non rientrano nei precedenti casi, da 1) a 4), si possono considerare varianti non sostanziali.



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione Programmazione, innovazione e
competitività dell'Umbria
SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE PER VARIANTI NON SOSTANZIALI,
ART. 7, COMMA 3, LETTERA b) DELLA L.R. 27/01/2010 n. 5 e smi
(comunicazione in carta semplice)

ALLA PROVINCIA DI _____

AL COLLAUDATORE _____

Oggetto: Autorizzazione n. del/ Deposito prot..... del
(barrare l'ipotesi non ricorrente)
Lavori di
In località
Committente

TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE VARIANTI NON
SOSTANZIALI.

Con la presente si dichiara che le variazioni al progetto di cui all'oggetto meglio evidenziate
dai grafici e/o calcoli allegati non costituiscono varianti sostanziali ai sensi dell'art. 7 comma 3 lettera
b) della L.R. 27/01/2010 n. 5 e Delibera Giunta Regionale n. del
e pertanto non sono assoggettati al regime di deposito/autorizzazione di cui al titolo II della Legge
Regionale 27/1/2010 n. 5 e smi.

Si attesta che copia della documentazione è stata depositata in cantiere in data

Si allega la seguente documentazione finalizzata alla dichiarazione della rispondenza
dell'opera da parte del collaudatore o direttore dei lavori di cui all'art. 18 L.R. 5/2010 e smi.

- 1- Asseverazione per varianti non sostanziali;
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-

....., li

Il direttore dei lavori
(timbro e firma)


Il progettista strutturale
(timbro e firma)

.....

.....

Il committente

.....



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione Programmazione, innovazione e
competitività dell'Umbria
SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO

Pag. 4 di 4

ALLEGATO 3

ASSEVERAZIONE PER VARIANTI NON SOSTANZIALI

Art. 7, comma 3, lett. b) e art. 13, comma 1, della L.R. n. 5/2010 e smi

Il sottoscritto in qualità di progettista strutturale dell'opera in oggetto, ai sensi di legge e dell'art.481 del Codice Penale, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci

ASSEVERA

1. che il progetto è redatto in conformità al DM 14.01.08 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e relativa Circolare n. 617 del 02.02.09 (NTC 08),
2. la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico costituenti la documentazione progettuale;

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

(timbro e firma per esteso)

.....

Il sottoscritto in qualità di progettista architettonico dell'opera in oggetto, ai sensi di legge e dell'art.481 del Codice Penale, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci

ASSEVERA

1. il rispetto delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

(timbro e firma per esteso)

.....